

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI QUALE INCENTIVO A FAVORE DEL RISPARMIO ENERGETICO, DELL'USO DI ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Municipio di Locarno, richiamati:

- il Piano Energetico Comunale (PECo) del Comune di Locarno approvato il 13 giugno 2017,
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987,
- l'art. 107a del Regolamento comunale della Città di Locarno (ROC) del 17 dicembre 1990,

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1⁵

Scopo

¹La presente Ordinanza disciplina la procedura di rilascio e l'ammontare dei seguenti incentivi comunali, volti al raggiungimento degli obiettivi in materia di politica energetica e di una mobilità più sostenibile:

- contributo per l'allestimento di analisi energetiche di edifici (artt. 5-7 seguenti);
- contributo per abbonamenti annuali della Comunità Tariffale Arcobaleno o equivalente (artt. 8-10 seguenti);
- incentivo per la posa o l'ampliamento di impianti fotovoltaici (artt. 11-13 seguenti);¹
- incentivo alla Certificazione Bio (OrdB) in riconversione delle aziende agricole e di trasformazione (artt. 18-20 seguenti).³

²Gli incentivi oggetto della presente Ordinanza possono essere cumulati con quelli previsti nell'Ordinanza municipale concernente il sostegno dell'edilizia a risparmio energetico (n°. 015.9).²

Art. 2^{1,2,3}

Richieste

Le richieste di incentivo vanno presentate secondo le modalità indicate agli artt. 21-22 della presente Ordinanza. In caso di richiedenti minorenni, la richiesta deve essere presentata dal loro rappresentante legale.

Art. 3

Condizioni al contributo

¹Per poter beneficiare degli incentivi oggetto della presente Ordinanza, il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).

²Le altre condizioni cumulative che devono essere adempiute al fine di poter beneficiare del contributo, variano a seconda del tipo di incentivo richiesto e sono esposte nel dettaglio nel Capitolo II della presente Ordinanza.

³Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche e, se del caso, negare l'incentivo o chiederne la restituzione.

Art. 4 **Decisioni**

Le richieste di incentivo saranno trattate e valutate dall'Ufficio Energia comunale e dall'Ufficio Domande di costruzione della Divisione urbanistica e infrastrutture per gli aspetti tecnici e dai Servizi finanziari per gli aspetti di verifica formale del richiedente.

CAPITOLO II **Incentivi**

SEZIONE 1 **Analisi energetiche**

Art. 5 **Campo d'applicazione**

¹Sono concessi incentivi per l'allestimento di analisi energetiche allo scopo di incoraggiare i risanamenti energetici e il miglioramento dell'efficienza energetica.

²Le analisi energetiche devono essere eseguite tramite il Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE®Plus), incluso il relativo rapporto di consulenza.

³Analisi energetiche per edifici non certificabili con lo standard CECE®Plus saranno valutate caso per caso dall'Ufficio Energia.

⁴Le analisi devono essere eseguite da esperti accreditati CECE®.

⁵Vengono concessi incentivi solo per analisi eseguite su stabili costruiti prima dell'anno 2000.

Art. 6 **Contributo finanziario**

L'incentivo è pari al 50% del costo dello studio, ritenuto un contributo massimo di CHF 1'000.-.

Art. 7 **Beneficiari**

¹L'incentivo è concesso a tutti i proprietari d'immobili che fanno eseguire un'analisi del proprio stabile, situato sul territorio comunale.

²L'incentivo è altresì concesso alle aziende e al settore alberghiero e della ristorazione che hanno la sede della propria attività sul territorio comunale.

³Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo limitatamente ad un'analisi per edificio.

SEZIONE 2

Mobilità sostenibile – Contributi acquisto Abbonamenti annuali trasporto pubblico

Art. 8

Campo d'applicazione

Il Comune sostiene l'utilizzo del trasporto pubblico mediante la concessione di un contributo all'acquisto di un abbonamento annuale della Comunità Tariffale Arcobaleno.⁵

Art. 9⁵

Contributo finanziario

¹Il contributo per beneficiario corrisponde a:

- CHF 150.- per abbonamenti annuali fino a 2 zone;
- CHF 200.- per abbonamenti annuali da 3 a 4 zone;
- CHF 300.- per abbonamenti annuali a partire da 5 zone.

²Il contributo ai sensi del capoverso 1 del presente articolo viene calcolato sulla base del reddito imponibile secondo le seguenti fasce:

- reddito imponibile da CHF 0 a CHF 50'000.-: 100% del contributo previsto;
- reddito imponibile da CHF 50'000.- a CHF 100'000.-: 75% del contributo previsto;
- reddito imponibile oltre i CHF 100'000.-: 50% del contributo previsto.

³Annualmente vengono destinati a questo scopo complessivamente CHF 115'000.-.

Art. 10

Beneficiari

¹Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) l'abbonamento sottoscritto deve essere annuale;
- b) il richiedente deve essere domiciliato o dimorante nel Comune di Locarno da almeno 6 mesi;⁵
- c) le richieste devono essere inoltrate, al più tardi, entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'abbonamento.⁵

²Le richieste, debitamente compilate e corredate dalla documentazione necessaria, vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.⁵

SEZIONE 3¹
Impianti fotovoltaici

Art. 11¹
Campo d'applicazione

Il Comune sostiene l'installazione o l'ampliamento di impianti fotovoltaici fino a 30 kWp su edifici nuovi o esistenti, indipendentemente dalla loro destinazione, mediante la concessione di un incentivo.

Art. 12¹
Contributo finanziario

L'importo concesso ammonta a 100 CHF/kWp per gli impianti installati su edifici nuovi, rispettivamente a 400 CHF/kW per gli impianti installati su edifici esistenti.

L'importo massimo concesso è pari a CHF 3'000.00 per impianto e annualmente vengono destinati a questo scopo complessivamente CHF 45'000.00.

Art. 13¹
Beneficiari

¹Per poter beneficiare dell'incentivo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a) gli edifici su cui sono installati o ampliati gli impianti fotovoltaici devono essere ubicati sul territorio comunale;
- b) le richieste devono essere inoltrate, al più tardi, entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori, ritenuto che fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi), corredato dal collaudo antincendio e dall'esecuzione delle linee vita necessarie alla manutenzione in sicurezza;
- c) l'impianto dev'essere realizzato da ditte con sede in Svizzera da installatori autorizzati.

²In caso di ampliamento, il contributo sarà sempre pari a CHF 400 CHF/kWp, ritenuto un importo massimo di CHF 3'000.00, da cui va dedotto l'importo dell'eventuale incentivo già percepito per l'impianto esistente.

³Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

SEZIONE 4²
Acquisto biciclette elettriche (abrogata⁵)

Art. 14²
Campo d'applicazione

(abrogato⁵)

Art. 15^{2,4}
Contributo finanziario

(abrogato⁵)

Art. 16²
Beneficiari

(abrogato⁵)

Art. 17²
Cambio di detentore

(abrogato⁵)

SEZIONE 5³
Certificazione Bio (OrdB)

Art. 18³
Campo d'applicazione

Il Comune promuove la riconversione delle aziende agricole e di trasformazione convenzionali (artigianato alimentare) in aziende con prodotti certificati biologici.

Art. 19³
Contributo finanziario

Il contributo è volto a sostenere esclusivamente i costi di Certificazione di base (controllo annuale) e prevede un sostegno sull'arco di 10 anni ed è strutturato come segue:

- 100% dei costi certificati per i primi 4 anni di attività, per un importo massimo di CHF 2'000.00/anno;
- 50% dei costi certificati dal 5° al 10° anno di attività, per un importo massimo di CHF 1'000.-/anno;
- a partire dal 10° anno, l'attività aziendale si considera consolidata e decade il diritto all'incentivo, ma viene comunque riconosciuto lo sforzo profuso negli anni precedenti con un contributo di CHF 1'000.- (una tantum).

L'importo annuale messo a disposizione sarà prelevato dal ristorno della Tassa CO₂, calcolata annualmente dalla Confederazione e versata al Comune.

Art. 20³
Beneficiari

¹Possono richiedere il contributo comunale le persone fisiche domiciliate a Locarno e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Locarno.

²Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un unico contributo.

³Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito risultante dalla disponibilità calcolata dal ristorno della Tassa CO₂ dell'anno di pertinenza.

CAPITOLO III

Disposizioni amministrative comuni

Art. 21

Procedura

¹La richiesta di incentivo dev'essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso tutti gli sportelli comunali o scaricabile dal sito internet della Città (www.locarno.ch), debitamente compilato e corredato da tutti gli allegati richiesti.

²Le priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data d'inoltro delle stesse, nella misura in cui le domande sono complete.

³A condizioni adempite e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato entro 30 giorni dall'accertamento sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

⁴Al richiedente non viene trasmessa nessuna comunicazione nel caso la richiesta inoltrata fosse completa e corretta. Nel caso in cui la richiesta debba essere completata per assenza di informazioni o allegati, il Servizio incaricato, contatterà il richiedente per completarla.

⁵Il diniego dell'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.

Art. 22

Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, si riserva il diritto di effettuare controlli.

²Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.

³Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 23

Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 24
Entrata in vigore

Adottata con risoluzione municipale n°. 10354 del 9 giugno 2020. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 22 giugno 2020 al 22 agosto 2020. Entrata in vigore il 23 agosto 2020.

¹Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 10475 del 30 giugno 2020 e n°. 11322 del 17 novembre 2020. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 4 gennaio 2021 al 2 febbraio 2021. Entrata in vigore: 3 febbraio 2021

²Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 11322 del 17 novembre 2020, n°. 11323 del 17 novembre 2020 e n°. 11474 del 7 dicembre 2020. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 4 gennaio 2021 al 2 febbraio 2021. Entrata in vigore: 3 febbraio 2021.

³Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 341 dell'8 giugno 2021 e n°. 607 del 20 luglio 2021. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 16 agosto 2021 al 14 settembre 2021. Entrata in vigore: 15 settembre 2021.

⁴Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 44 dell'11 gennaio 2022. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 21 gennaio 2022 al 19 febbraio 2022. Entrata in vigore: 20 febbraio 2022.

⁵Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 2889 del 9 agosto 2022 e n°. 3392 del 25 ottobre 2022. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 4 novembre 2022 al 3 dicembre 2022. Entrata in vigore: 1. gennaio 2023.